

Statuto della Fondazione Marco Pannella

Art. 1 -	Costituzione, Denominazione e sede.....	1
Art. 2 -	Scopi e attività della Fondazione.....	1
Art. 3 -	Organi della Fondazione.....	2
Art. 4 -	Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	3
Art. 5 -	Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	3
Art. 6 -	Presidente e Vicepresidente della Fondazione.....	5
Art. 7 -	Comitato Scientifico.....	5
Art. 8 -	comitato d'onore e presidente onorario.....	6
Art. 9 -	Patrimonio.....	6
Art. 10 -	Bilanci.....	7
Art. 11 -	Organo di controllo e revisione legale.....	7
Art. 12 -	Modifiche statutarie, estinzione e rinvio.....	9



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Marco Pannella", con sede legale in Roma [•] al fine di operare a livello nazionale e internazionale.
- 1.2. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, in ogni forma di comunicazione la denominazione della Fondazione conterrà la definizione "Ente del Terzo Settore", anche in forma abbreviata "ETS".
- 1.3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione onde svolgere ogni attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

- 2.1. La Fondazione non persegue scopo di lucro, bensì - in via indipendente da ogni partito politico - le seguenti finalità:
 - a) divulgare il pensiero politico dell'On. Marco Pannella, riassunto negli aggettivi con i quali nel 1991 lo stesso Marco Pannella aveva qualificato il Partito Radicale: nonviolento-gandhiano, transnazionale, transpartito, democratico, ambientalista, ecologista, federalista democratico, laico, federalista europeo, liberaldemocratico, liberalsocialista, libertario, antiautoritario, antiproibizionista, antipartitocratico, antimilitarista, anticlericale;
 - b) divulgare e valorizzare i contenuti del Manifesto-Appello dei Premi Nobel contro lo sterminio per fame, scritto da Marco Pannella e sottoscritto da centotredici Premi Nobel; e quindi:
 - c) favorire la diffusione del senso civico attraverso la difesa della legalità, dello Stato di diritto e della democrazia a livello del diritto nazionale, internazionale e transnazionale,

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere v) e w) del D.Lgs. n. 117/2017.

2.2. A tal fine, e sempre nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle norme di sua attuazione, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- a) raccogliere e conservare, promuovendone la più ampia conoscenza, ogni forma di documentazione, nel senso più esteso del lemma, delle idee di Marco Pannella;
- b) promuovere manifestazioni, seminari, conferenze, incontri organizzando programmi di istruzione e formazione;
- c) finanziare organizzazioni con Status Consultivo Generale di prima categoria presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
- d) promuovere, realizzare e finanziare progetti di ricerca e di formazione, convegni, lezioni e seminari, di livello nazionale ed internazionale, nei settori istituzionali, anche in collaborazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, le Istituzioni europee nonché enti, pubblici e privati, internazionali e transnazionali o che possono accedere a co-finanziamenti;
- e) promuovere, realizzare e finanziare strumenti archivistici, bibliografici e multimediali utili all'approfondimento della figura e del pensiero di Marco Pannella, a beneficio della comunità scientifica e dei cittadini;
- f) stipulare accordi e convenzioni – nel senso più ampio dei lemmi – con enti pubblici e privati per l'affidamento in gestione di determinate attività principali o secondarie e strumentali ai fini istituzionali;
- g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla loro costituzione.

2.3. In via secondaria e strumentale, sempre nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle norme di sua attua, la Fondazione potrà:

- a) promuovere, curare o finanziare la pubblicazione e la diffusione di scritti, audiovisivi ed altri supporti multimediali in via strumentale alla divulgazione dell'attività istituzionale e delle idee di Marco Pannella;
- b) gestire e valorizzare altre attività culturali o museali in concessione o per convenzione;
- c) gestire l'edificio che è stato sede dell'attività Marco Pannella nell'ultimo quarto di secolo della sua vita;
- d) stipulare ogni atto o contratto strettamente strumentale all'attività istituzionale, sempre ed esclusivamente nell'interesse proprio (cioè escluso ogni contratto, anche solo a titolo di garanzia o finanziamento, a favore di terzi) nei limiti posti dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1.4. Sono organi della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione ed un eventuale Vice Presidente; il Comitato Scientifico; il Comitato d'Onore; l'Organo di controllo.

1.5. Fatto salvo quanto di seguito specificato per il Revisore legale che svolta a titolo professionale la

sua funzione, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese ed anticipazioni compiute nell'interesse della Fondazione, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Consiglieri Ordinari e, se nominati per cooptazione da questi ultimi, Consiglieri Straordinari. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
- 5.2. Sono Consiglieri Ordinari i soggetti nominati come tali nell'atto costitutivo o gli altri soggetti liberamente da essi designati per iscritto al loro posto: i Consiglieri Ordinari restano in carica a tempo indeterminato fino al compimento del 75° anno di età, salvo rinuncia.
- 5.3. Sono Consiglieri Straordinari i soggetti cooptati, a tempo determinato o indeterminato, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari. La carica di Consigliere Straordinario non è trasmissibile. Tuttavia, qualora per qualunque ragione venissero a mancare tutti i Consiglieri Ordinari e non vi fossero successori già designati, i Consiglieri Straordinari in carica in quel momento diventeranno Consiglieri Ordinari e potranno, discrezionalmente, cooptare nuovi Consiglieri Straordinari.
- 5.4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, la persona cui il Codice della Crisi d'impresa vieta di assumere cariche amministrative o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5.5. I Consiglieri decadono in ogni caso per dimissioni, ovvero per giusta causa, fra cui, espressamente, anche: l'impedimento non momentaneo, l'inadempimento dei propri incarichi; la violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo concorso al perseguimento degli scopi istituzionali; il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni sono efficaci con la loro presa d'atto da parte del Consiglio, mentre la decadenza è dichiarata, previa contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, dall'organo di controllo (ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti).

ART. 5 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti per il perseguimento degli scopi e lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e, fra l'altro:
 - a) nomina il Presidente fra i propri componenti, ed uno o più Vicepresidenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, computati fra essi, della maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari;
 - b) può approvare e modificare il regolamento operativo della Fondazione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, computati fra essi, della maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari;
 - c) delibera gli incrementi del Fondo di Dotazione, nonché l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, ovvero le alienazioni dei beni immobili, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, computati fra essi, della

maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari;

- d) definisce le linee generali dell'intera attività della Fondazione; stabilisce le risorse da destinare alle varie attività; approva il bilancio preventivo e consultivo; approva il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- e) può istituire un Comitato Scientifico e/o un Comitato d'Onore, nominandone e revocandone discrezionalmente i componenti e fissandone le regole di funzionamento;
- f) approva le convenzioni e gli accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti privati o pubblici, italiani o esteri;
- g) compie tutti i necessari atti di gestione, di ordinaria e di straordinaria amministrazione eccedenti la soglia di competenza del Presidente o di altri Consiglieri delegati; eroga sovvenzioni, premi e/o borse di studio nel quadro di bandi aperti al pubblico;
- h) approva - col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri e, computati fra essi, dei Consiglieri Ordinari - le modifiche dello Statuto, l'eventuale trasformazione della Fondazione nonché lo scioglimento della stessa e la devoluzione del saldo di liquidazione.

- 6.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la soglia di valore economico al di sotto della quale le determinazioni di cui alla precedente lettera g) spettano al Presidente, se non sono stati designati uno o più Consiglieri Delegati e le modalità di esercizio della delega e i connessi poteri di legale rappresentanza, fermo il diritto del Consiglio di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Almeno ogni tre mesi, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sugli affari della Fondazione di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
- 6.3. Di propria iniziativa, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, con mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione, inviata con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. ~~Per la sola trattazione di questioni di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso telefonico o a mezzo posta elettronica di ventiquattro ore.~~
- 6.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le adunanze possono svolgersi anche in video e in tele-conferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempi reali alla discussione e alla votazione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del Presidente che lo sottoscrive insieme al verbalizzante, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei Consiglieri che ne facciano richiesta. Tali verbali compongono il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio.
- 6.5. Il Presidente Onorario della Fondazione, ove nominato, può partecipare alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. Possono essere altresì invitati consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire e informare sugli argomenti in discussione.
- 6.6. Ove non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono adottate

a maggioranza di voti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia; egli può partecipare alla seduta ed è conteggiato ai fini del quorum costitutivo, ma si astiene dalla votazione. Ove non diversamente previsto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

- 7.1. Il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei votanti, tra i Consiglieri Ordinari.
- 7.2. Il Presidente della Fondazione:
- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione con riferimento a qualsiasi atto inerente l'attività della Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e presiedendo alla redazione e conservazione dei relativi processi verbali;
 - c) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora necessario;
 - d) in caso di urgenza, adotta ogni atto indifferibile o necessario per la tutela degli interessi della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione senza ritardo, per la ratifica e gli ulteriori provvedimenti.
- 7.3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando sono nominati più Vicepresidenti, il Consiglio designa quello Vicario, diversamente la funzione vicaria spetta al più anziano di nomina, ovvero al più anziano d'età. In ulteriore subordine, alla convocazione del Consiglio ed agli atti indifferibili provvede il Consigliere più anziano d'età.

ART. 7 - COMITATO SCIENTIFICO

- 8.1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e revocare un Comitato Scientifico, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, nominati tra persone di elevata competenza nei settori di attività istituzionali della Fondazione.
- 8.2. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di impulso e di verifica, affinché l'attività della Fondazione risponda, anche sotto il profilo qualitativo, agli scopi statutari; in particolare esso:
- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
 - b) cura, soprattutto sotto il profilo tecnico-scientifico, l'attuazione dei programmi della Fondazione e valuta i risultati;
 - c) esprime il proprio parere, non vincolante, sulle questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.3. Le competenze del Comitato Scientifico, i suoi membri, il loro numero e la durata della carica sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Comitato Scientifico sia istituito, ne sono

membri di diritto il Presidente della Fondazione e - se nominato ai sensi del presente statuto - il Presidente Onorario.

- 8.4. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che ne convoca le adunanze, ne fissa l'ordine del giorno e ne disciplina i lavori. Il Presidente può delegare tali funzioni, anche stabilmente, a un Consigliere di Amministrazione, al Presidente Onorario o a un componente dello stesso Comitato con la qualifica di Coordinatore Scientifico.

ART. 8 - COMITATO D'ONORE E PRESIDENTE ONORARIO

- 9.1. La Fondazione potrà istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un Comitato d'Onore, composto da soggetti che si siano particolarmente distinti per il perseguimento e la divulgazione delle finalità della Fondazione, quali enunciate nel presente Statuto, e per la promozione ed il sostegno delle attività istituzionali svolte dalla stessa, con funzioni puramente onorifiche.
- 9.2. La nomina dei membri del Comitato d'Onore, il loro numero, la durata in carica ed ogni modalità di funzionamento di tale organo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.3. Nel caso di nomina del Consiglio d'Onore, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i membri dello stesso un Presidente, scelto tra i soggetti ritenuti in grado di fornire un qualificato apporto alla Fondazione in termini di esperienza, di preparazione tecnica, ovvero di capacità di promozione dell'immagine anche in seno al Comitato Scientifico, cui è attribuita la carica di "Presidente Onorario" della Fondazione. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Comitato Scientifico e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, non concorrendo a determinare il quorum costitutivo e deliberativo.

ART. 9 - PATRIMONIO

- 3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione indicato nell'atto costitutivo e dal Fondo di Gestione.
- 3.2. Nelle forme previste dal presente Statuto e senza necessità di modificare l'atto costitutivo, il ~~Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione con~~ parte delle risorse tratte dal Fondo di Gestione.
- 3.3. La Fondazione perseguirà i propri scopi avvalendosi del Fondo di Gestione costituito da:
- a) rendite del Fondo di Dotazione;
 - b) immobili e mobili acquistati dalla Fondazione non espressamente imputati al Fondo di Dotazione;
 - c) oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di privati;
 - d) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali integrazioni e modifiche;
 - e) contributi erogati da enti pubblici, a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni;

- f) diritti di sfruttamento economico di segni distintivi e opere di proprietà intellettuale, materiali e strumenti di documentazione realizzati nell'ambito di attività istituzionali di cui al precedente Art. 2;
- g) saldi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio di attività accessorie e secondarie rispetto ai propri scopi e attività, secondo quanto indicato al precedente Art. 2.

3.4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria nell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali e non potrà essere ripartito in alcuna misura o forma, neppure indiretta, fra i fondatori e/o i membri degli organi dell'ente, neppure in caso di liquidazione o di ogni altra ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente. Eventuali saldi attivi derivanti dalla gestione potranno essere impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali.

ART. 10 - BILANCI

- 3.5. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i centoventi giorni successivi alla chiusura di ciascun esercizio, prorogabili, in presenza di motivate esigenze, a centottanta giorni.
- 3.6. Nel caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio di esercizio sarà redatto nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali integrazioni e modifiche. In particolare, ove le entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 o comunque alla soglia stabilita dal D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà redigere il bilancio consuntivo nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Diversamente, la Fondazione redigerà il bilancio di esercizio formato (i) dallo stato patrimoniale, (ii) dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e (iii) dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Sempre per il caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al ricorrere delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 117/2017, come eventualmente integrato e modificato, il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare e pubblicare ai sensi di legge il bilancio sociale, ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

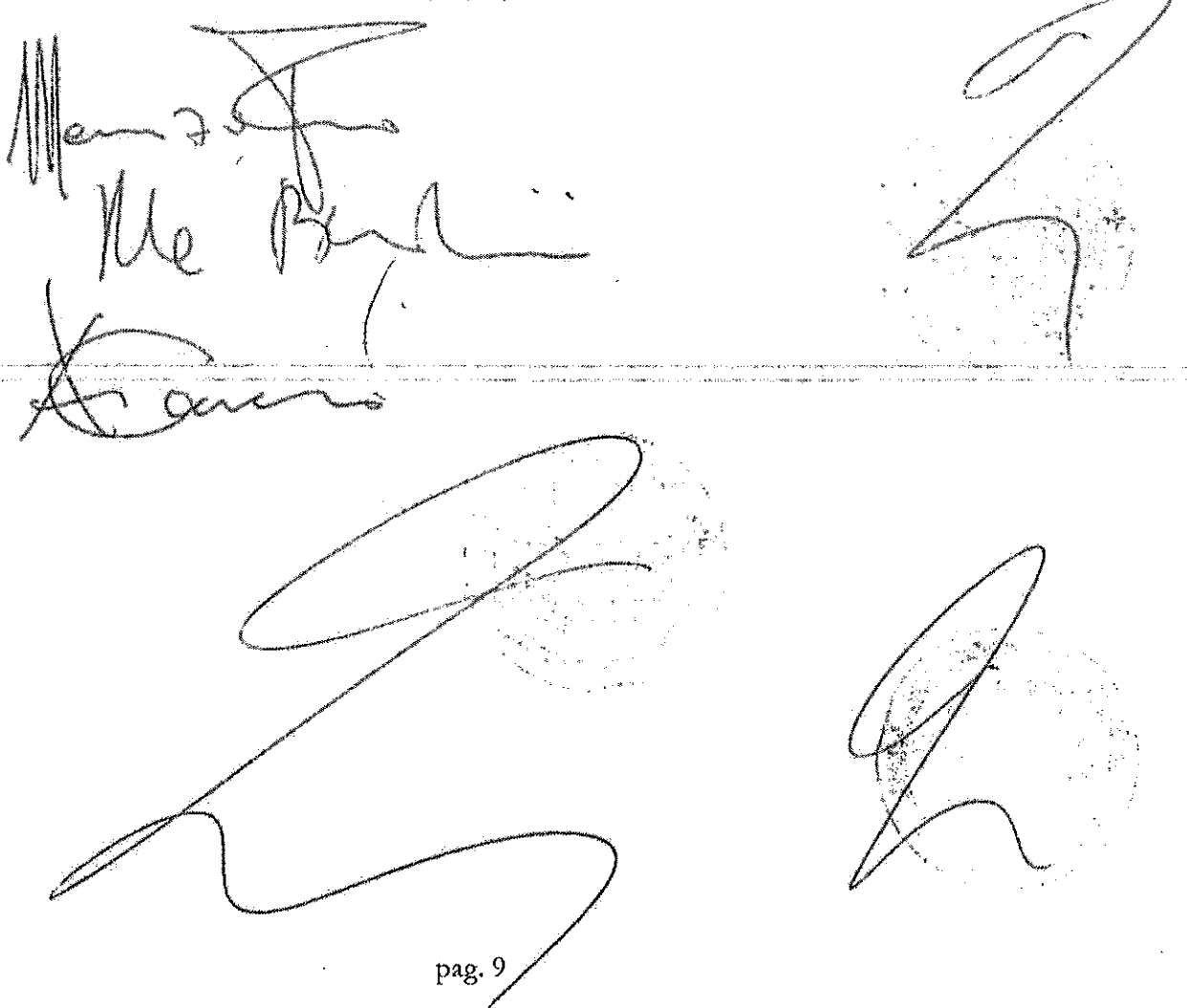
ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

- 10.1. Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo è di regola monocratico e l'unico Revisore è scelto dal Presidente dell'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma all'interno di una rosa di 5 candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione. Ove non ravvisi i requisiti di legge nei 5 nomi proposti, il Presidente dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione della rosa e, con motivata decisione, potrà anche discostarsi dalle proposte e designare un altro candidato, fermo il limite che la Fondazione è ente ideologicamente orientato ed ha un primario ed essenziale interesse a non veder nominati soggetti che esprimano orientamenti ideologici contrastanti con i principi enunciati al precedente Art. 2 - a). Qualora, per qualunque motivo, il Presidente dell'Ordine indicato dal presente Statuto non proceda alla nomina o alla surroga entro un mese dalla formale richiesta scritta, la richiesta potrà essere rivolta al Presidente dell'Ordine di una qualunque Provincia limitrofa.

- 10.2. Al Revisore si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c., come richiamato dall'art. 30, comma 5. D.Lgs. n. 117/2017. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica o funzione all'interno della Fondazione. Il Revisore resta in carica per tre anni dalla propria accettazione, salvo proroga fino alla nomina del successore; l'incarico è rinnovabile per non più di due mandati. Il Revisore cessa in caso di dimissioni, che non richiedono presa d'atto, comunicate al Presidente della Fondazione. La decadenza per giusta causa, invece, è deliberata, previa contestazione scritta, in contraddittorio con l'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri e, computati fra essi, di tutti i Consiglieri Ordinari, con delibera approvata dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Fondazione.
- 10.3. Il Revisore non partecipa in alcuna misura all'amministrazione e vigila sul rispetto dello spirito impresso dai Fondatori all'Ente, sul buon andamento della gestione, sull'osservanza dello Statuto e della legge da parte degli Amministratori e degli altri Organi dell'Ente e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e, in particolare:
- a) esercita compiti di monitoraggio circa l'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, dandone attestazione nel bilancio sociale (ove adottato dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 3.6 precedente);
 - b) esprime un parere sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione; il parere è vincolante ove le modifiche riguardino lo scopo e le attività della Fondazione;
 - c) risolve le questioni connesse sia alla validità della nomina ed alla sussistenza dei requisiti in capo agli eletti, sia alla regolarità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sottopone a revisione legale tutta l'attività della Fondazione. Nell'esercizio di tale funzione, il Revisore, oltre che ad avere diritto ad un compenso proporzionato alla qualità e quantità dell'opera prestata, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal D.Lgs. n. 117/2017, può compiere ispezioni e chiedere all'organo gestorio le informazioni e i documenti relativi alla gestione e redige la propria relazione sul bilancio annuale affinché vi sia allegata e trasmessa all'Autorità preposta dalla legge alla vigilanza.
- 11.1. Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere, anche individualmente nel caso di organo collegiale, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e agli organi delegati.
- 11.2. Col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, il Consiglio di amministrazione può deliberare che l'organo di controllo sia collegiale. Nel qual caso, il Collegio dei Revisori, sempre con mandato triennale, è composto dal Revisore legale nominato ai sensi del precedente comma 10.1 e da due altre persone fisiche rispettivamente nominate una dal Comitato Scientifico e una dal Comitato d'Onore.

ART. 12 - MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E RINVIO

- 12.1. Lo Statuto potrà essere modificato per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze del contesto in cui la Fondazione opera ovvero al mutato contesto normativo. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ferme le prerogative dell'organo di controllo. Le modifiche divengono efficaci con la ratifica, se dovuta, da parte delle Autorità amministrative preposte dalla legge alla vigilanza sull'ente.
- 12.2. In caso di estinzione della Fondazione per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo (ove nominato): (i) nel caso di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro ente del Terzo Settore, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 117/2017; (ii) in caso contrario, ad altri enti che hanno fini analoghi e/o connessi a quelli della Fondazione, come identificati dal presente Statuto.
- 12.3. Per quant'altro fosse necessario, e non fosse diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del libro primo del Codice civile e il Codice del Terzo Settore, ove la Fondazione conseguisse l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.



The block contains several handwritten signatures and circular stamps. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature. On the right, there are two circular stamps, each containing a signature. At the bottom center, there is a large, stylized signature.